



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 218

Data: 24/07/2026

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI da BELLI BARBARA - Servizi di Vigilanza, Protezione Civile - Responsabile del Settore SERVIZI DI VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:

Provvedimenti temporanei di viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Leopardi, all'altezza del n. civico 2, unitamente a senso unico alternato regolato da semaforo; divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Montefortini, dall'incrocio tra la medesima via e via Leopardi (tratto di strada a fondo chiuso), per scavi e deposito cantiere - Aut. n. 33 del 23.07.'26 - dal 27.07.'26 al 07.08.'26, in Carmignano (PO)

IL SERVIZI DI VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE \ RESPONSABILE DEL
SETTORE
BELLI BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista: la richiesta Pec (Prot. n. I. 0012616) pervenuta in data 03.07.2026 , dal Sig. Frediani Stefano , inerente la modifica temporanea della viabilità in via G. Leopardi , nel tratto di strada opposto numero civico 2 ed in via Montefortini , nel tratto di strada compreso dall'intersezione tra la medesima via e via Leopardi sino a fondo strada (tratto di strada a fondo chiuso) , per lavori di scavi e deposito cantiere - Aut. n. 33 del 23.07.2026 – nel periodo compreso dal 27.07.2026 al 07.08.2026 , eseguiti dalla Ditta “TRE COLLI S.P.A.” , con sede legale in via Sandro Pertini n. 17 , in località Fidenza (PR) ;

Considerato:

- che i lavori interesserà la carreggiata di via G. Leopardi , nel tratto di strada opposto numero civico 2 ed in via Montefortini, nel tratto di strada compreso dall'intersezione tra la medesima via e via Leopardi sino a fondo strada (tratto di strada a fondo chiuso) , in località Carmignano (PO) , con parziale impedimento del normale deflusso veicolare ;

Ritenuto:

- pertanto, per i motivi suesposti, necessario adottare, nella circostanza specifica per la presenza nel punto dove verranno effettuati i lavori di una curva a visuale chiusa, provvedimenti limitativi della mobilità veicolare, al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori, garantendo la sicurezza della circolazione pedonale ed al contempo l'incolumità e la sicurezza pubblica con particolare riguardo a quella delle maestranze impegnate nella predetta attività;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visti:

- gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 20.05.2026 ;

ORDINA

Che nel periodo compreso dal giorno 27.07.2026 al 07.08.2026 , dalle ore 00:00 alle ore 24:00

PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE ALLA SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA :

- Siano completamente interdetti alla sosta veicolare con rimozione forzata entrambi i lati di via Leopardi , in corrispondenza del numero civico 2 ;
- Siano completamente interdetti alla sosta veicolare con rimozione forzata entrambi i lati di via Montefortini , nel tratto compreso dall'intersezione tra la medesima via e via Leopardi sino a fondo strada (tratto di strada a fondo chiuso) ;

ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI , OD IN CASO DI NECESSITA' REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO , UNITAMENTE A LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H :

- Su via Leopardi, sullo stesso tratto di strada e per lo stesso periodo di tempo , a causa del restringimento della carreggiata dovuto ai lavori , sia istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico , unitamente al limite di velocità di 30 Km/h ;
- Su via Leopardi, sullo stesso tratto di strada e per lo stesso periodo di tempo , sia apposta idonea segnaletica di inizio e fine cantiere ;
- Su via Montefortini, sullo stesso tratto di strada e per lo stesso periodo di tempo , sia apposta idonea segnaletica di inizio e fine cantiere ;
- Su via Montefortini, lungo tutta l'area perimetrale del deposito cantiere , sia apposta idonea segnaletica luminosa in modo tale da renderla visibile sia nelle ore serali che nelle ore notturne ;

Sarà cura dell'impresa comunicare avvenuta apposizione di segnaletica nel rispetto delle norme del CDS

Si richiede inoltre la rimozione dei dispositivi per la raccolta del vetro da parte di Alia nei tratti interessati dall'intervento.

D I S P O N E

1. Che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla installazione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica come previsto dalla normativa corrente. La seguente segnaletica sarà obbligatoriamente ed idoneamente affissa e in caso di necessità debitamente illuminata:

- ☐ Segnali verticali di divieto di sosta con rimozione coatta dove necessari nel tratto di strada sopra indicato.
- ☐ Segnali verticali di restringimento della carreggiata.
- ☐ Cartello indicate i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, **ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito**, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Sarà cura dell'impresa comunicare avvenuta apposizione di segnaletica nel rispetto delle norme del CDS

Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002). Pertanto la ditta esecutrice dovrà sempre comunicare per iscritto al Comando della P.L. di Carmignano, la data e l'ora di attuazione della presente Ordinanza, il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione dell'Ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

1. La Polizia Locale e le altre forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.
2. Ogni inottemperanza accertata, sarà sanzionata a termini di legge.

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, co. 3 del C.d.S. (D.L.vo. n. 285/92) e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92).

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, Ricorso Straordinario, nei termini e nei modi previsti dall'ex art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199(il ricorso straordinario va proposto al Presidente del Consiglio di Stato (art. 8 del novellato d.P.R. n. 1199 del 1971) e viene deciso da quest'ultimo con un suo decreto conforme al parere del Consiglio di Stato (art. 14 del d.P.R.).

Il presente provvedimento sarà trasmesso per posta elettronica alla Ditta richiedente "TRE COLLI S.P.A.", con sede legale in via Sandro Pertini n. 17, in località Fidenza (centralino@3colli.com) ; (posta@cert.impresatrecolli.com)

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via mail a: Stazione C.C. di Carmignano e di Poggio a Caiano - all'U.T.C. Sez. LL.PP, all'Ufficio Segreteria Generale, alla Polizia Locale, all'Ufficio Informazione (per inserimento sul link del Comune), all'Ufficio Stampa (per comunicato stampa) del Comune di Carmignano - alla Misericordia di Carmignano e di Seano – alla Assistenza Medicea di Comeana – alla Pubblica Assistenza di Signa ed a scuola@comune.carmignano.po.it

Via PEC: al Servizio 118 di Firenze - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato. - alla Provincia di Prato, al servizio pubblico di trasporto Autolinee Toscane

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carmignano rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Comandante Dott.ssa Belli Barbara)
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)